



Comitato dei cittadini contro l'inceneritore del Mela

www.cittadinicontroinceneritore.org

Email: cittadinicontroinceneritore@gmail.com

Sede Legale: Via Piersanti Mattarella 26 – 98044 San Filippo del Mela (ME)

Codice Fiscale: 92028770839

San Filippo del Mela (ME), 25/05/2017

All'Assessore Regionale del territorio e dell'ambiente

assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

**Al Dirigente generale del Dipartimento Regionale
dell'Ambiente**

**Al Responsabile del Servizio 1 Valutazioni ambientali del
Dipartimento Regionale dell'Ambiente**

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

e p.c. **Al Presidente della Regione Siciliana**

presidente@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: DIFFIDA - procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS relativa allo stralcio del Piano Regionale dei Rifiuti Solidi Urbani – “Piano per la realizzazione degli impianti di valorizzazione energetica della frazione residuale secca”

Tramite consultazione del portale "SI-VVI" lo scrivente Comitato ha appreso che è in corso la procedura in oggetto.

Abbiamo inoltre appreso i contenuti del “Piano stralcio per la realizzazione degli impianti di valorizzazione energetica della frazione residuale secca” dalla consultazione della D.G.R. n.325 del 3 ottobre 2016.

L'istanza di avvio della procedura, presentata dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, dichiara che “il Piano ricade tra le tipologie previste dall'art. 6 commi 3 e 3-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”, ovvero le uniche tipologie per cui è prevista la verifica di assoggettabilità a VAS.

La suddetta istanza, inoltre, chiede l'esclusione dalla VAS del Piano stralcio per i seguenti motivi (citiamo testualmente):

Si rappresenta che il Piano Regionale dei Rifiuti è stato approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente . . . dell'11/07/2012. . . . In tale decreto veniva specificato con prescrizione che "Il piano Regionale per la gestione dei rifiuti ... dovrà essere sottoposto alle previste procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)".

La procedura di VAS veniva quindi avviata e conclusa presso il competente Ministero Dell'Ambiente. . . che emanava, congiuntamente al Ministero dei Beni Culturali, il Decreto n. 100 del 28 maggio 2012 (in realtà 2015, NdR), esprimendo parere positivo di Vas e Valutazione d'Incidenza Ambientale, sulla proposta di Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana.

Il piano stralcio in argomento quindi rappresenta specifica ottemperanza a prescrizione del citato decreto di VAS motivo per il quale se ne chiede l'esclusione dalla procedura di VAS Regionale.

Tuttavia, per le motivazioni che esporremo, contrariamente a quanto affermato nell'istanza anzi detta, il Piano stralcio in oggetto **non rientra tra le tipologie previste dall'art. 6 commi 3 e 3-bis del D.Lgs. 152/2006 e non rappresenta affatto specifica ottemperanza alle prescrizioni del citato decreto di VAS.**

Pertanto si DIFFIDA la SS.VV. dall'escludere dalla VAS il Piano in oggetto.

IN MERITO ALLA RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLA VAS

E' vero che il suddetto decreto VAS esprime parere positivo con prescrizioni, ma, come si evince dalla sua consultazione, nessuna delle prescrizioni in esso riportate è riconducibile ai contenuti del "Piano stralcio per la realizzazione degli impianti di valorizzazione energetica della frazione residuale secca".

In realtà, l'Adeguamento del PRGR [1], elaborato in ottemperanza alle prescrizioni del suddetto decreto VAS, è già stato approvato con la D.G.R. n. 2 del 18 Gennaio 2016 e **non ha nulla a che vedere con il Piano stralcio oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VAS.**

Anzi quest'ultimo, come vedremo, risulta anche in contrasto con l'Adeguamento approvato nel Gennaio 2016.

E' lo stesso Piano stralcio a chiarire di essere stato redatto ai sensi dell'Art. 35 del DL. 133/2014 (come si evince dal sottotitolo del Piano), in una fase successiva all'approvazione dell'Adeguamento:

“Successivamente alla delibera di giunta 2/2016. . . veniva emanata l'ordinanza. . . n.5/RIF del Giugno 2016 di intesa con Ministro dell'Ambiente. . . Nella citata ordinanza. . . veniva indicato come dovesse essere avviato l'iter di realizzazione di tali impianti”, ovvero, citando direttamente l'ordinanza, i *“valorizzatori. . . entro un fabbisogno stimato in circa 700.000 tonn./anno”*.

Il Piano continua affermando quanto segue:

Tale previsione pianificatoria non può non tenere conto delle determinazioni relative ai tavoli tecnici della Conferenza Stato-Regioni relative all'emanazione del regolamento attuativo per l'individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di valorizzazione di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di valorizzazione con recupero di rifiuti urbani e assimilabili ottemperante dell'art. 35, comma 1 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modifiche dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

In tal senso con nota n. 38519 del 10 settembre 2015 il Presidente della Regione Siciliana di concerto con l'Assessore Regionale all'Energia ed ai SS.PP.UU. nell'ambito dei lavori di concertazione della Conferenza rassegnava una puntuale indicazione della distribuzione del fabbisogno di valorizzazione dei rifiuti ai fini della concertazione sullo schema di D.P.C.M. qui considerata quale indirizzo pianificatorio.

Il programma in questione, che rappresenta il regolamento attuativo al citato art. 35, è stato sottoposto nel marzo 2016 alla procedura di VAS nazionale presso il MATTM ancora non conclusasi.

Pertanto il Piano afferma esplicitamente che il proprio **“indirizzo pianificatorio”** è costituito dal suddetto **schema di DPCM**, considerato come programma attuativo del citato art.35 e che prevede per la Sicilia un fabbisogno di incenerimento di 700 mila t/a.

In realtà, al contrario di quanto affermato nel Piano, tale schema di D.P.C.M. non è stato sottoposto a VAS, bensì a verifica di assoggettabilità a VAS.

Quest'ultima procedura è stata interrotta dal Provvedimento direttoriale prot.n. DVA-2016-0016298 del 20/6/2016, in quanto il suddetto "schema di D.P.C.M." **non aveva i contenuti per essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VAS.**

Successivamente tale schema è stato convertito nel D.P.C.M. 10 Agosto 2016 ed approvato **senza** aver effettuato la VAS, in quanto, secondo il decreto, esso non definisce «*il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione*» degli impianti di incenerimento, bensì stabilisce "*un quadro di riferimento per successivi atti di pianificazione regionale*"; secondo il decreto infatti "*spetta alle regioni il compito di recepire, nell'ambito dei rispettivi Piani di gestione dei rifiuti, le scelte strategiche contenute nel presente decreto, avviando le necessarie procedure di valutazione ambientale strategica*".

In altre parole, il suddetto DPCM non è stato sottoposto a VAS, ma **prevede che siano le regioni a sottoporre a VAS** il suo recepimento nei rispetti PRGR.

Anche da questo punto di vista, **la richiesta di escludere dalla VAS** il Piano stralcio in oggetto, che rappresenta di fatto il recepimento dei contenuti programmatici del DPCM 10 Agosto 2016, **risulta in contrasto con quanto previsto dallo stesso DPCM.**

Come se non bastasse, la richiesta di esclusione dalla VAS è in contrasto anche con quanto previsto dalla citata ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione Siciliana d'intesa con il Ministero dell'ambiente, la quale prevede che la modifica del PRGR in ottemperanza al suddetto schema di DPCM **venga effettuata "previa procedura di valutazione ambientale strategica"**:

*Il Presidente della Regione procederà all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, alla luce dell'adottando schema di DPCM su richiamato e redatto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legge n. 133 del 2014 procedendo all'approvazione dello stesso con proprio decreto, . . . su proposta dell'assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, **previa procedura di valutazione ambientale strategica.***

(Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno , Art. 2, comma 2)

La necessità della VAS viene evidenziata anche dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati nella Relazione territoriale sulla Regione Siciliana del 19 luglio 2016.

Tale relazione, oltre a ribadire che la VAS è “prevista nell’accordo tra Regione siciliana e Ministero dell’ambiente ossia dall’ordinanza contingibile ed urgente 5/Rif del 7 giugno 2016”, chiarisce che il recepimento del suddetto schema di DPCM nel PRGR “dovrà contenere una **modifica sostanziale** dovuta all’individuazione di un numero di impianti di incenerimento aventi una portata complessiva pari a 700.000 tonnellate/anno”, motivo per il quale deve essere sottoposto a VAS.

REQUISITI NECESSARI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

L’Art. 12 del codice ambientale prevede che vengano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS solo le tipologie di Piani o Programmi elencati nei commi 3 e 3-bis dell’Art. 6:

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorita' competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

Il Piano in oggetto rientra tra quelli elencati nel comma 2, in quanto elaborato per la gestione dei rifiuti e poichè definisce il quadro di riferimento per l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di impianti di incenerimento, che sono inclusi nell’allegato III (lett.n) del codice.

Pertanto è escluso che possa applicarsi al Piano in oggetto il comma 3-bis, il quale riguarda progetti diversi da quelli di cui al comma 2.

Rimane da considerare se il Piano ricada nei casi menzionati nel comma 3, ovvero:

- 1) piani e programmi che **determinano l'uso di piccole aree a livello locale**;
- 2) **modifiche minori** dei piani e dei programmi di cui al comma 2.

Il Piano in oggetto non rientra nel primo caso, in quanto non circoscrive i suoi effetti a livello locale, bensì definisce i criteri generali per la localizzazione nei vari ambiti regionali di almeno sei impianti di incenerimento o di valorizzazione energetica.

Da questo punto di vista il Piano presenta analogie con il suo “indirizzo pianificatorio”, vale a dire il citato “schema di DPCM”, che infatti è stato ritenuto privo dei contenuti per essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS.

Anche il secondo caso menzionato nel comma 3, ovvero quello relativo a “modifiche minori”, non corrisponde al Piano stralcio in oggetto.

Come abbiamo visto, uno dei motivi lo ha evidenziato la sopracitata Commissione parlamentare d'inchiesta: *“l'individuazione di un numero di impianti di incenerimento aventi una portata complessiva pari a 700.000 tonnellate/anno”* determina una **modifica sostanziale del vigente PRGR**, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo.

Il PRGR prevede la possibilità di valorizzare energeticamente il CSS proveniente dalla frazione secca del residuo indifferenziato pre-trattato, ma senza ricorso ai classici impianti di incenerimento:

Il CSS eventualmente prodotto negli impianti di pretrattamento da realizzare secondo le necessarie specifiche concordate dagli utilizzatori, potrà essere inviato ad eventuali impianti esistenti (centrali, cementifici, ecc.) ... e solo la parte eccedente potrà essere destinata ad impianti di valorizzazione energetica di ambito provinciale ad iniziativa di privati.

(PRGR, par.fo 6.1.3.)

Fatta salva la verifica sulla capacità di esitare le suddette quantità di CSS presso cementifici e centrali esistenti in Sicilia e tenuto anche conto di quanto ulteriormente intercettato dalle filiere di recupero di materia sul RUR, il quantitativo eccedente di CSS potrà essere impiegato nell'alimentazione di impianti dedicati tipo a pirolisi, gassificazione, o altre tecnologie evolute, individuati con la

collaborazione di ENEA, CNR ed altri istituti di ricerca di livello nazionale che consentano la massima protezione ambientale e la migliore salvaguardia della salute.
(PRGR, par.fo 6.1.4.)

In ottemperanza alle prescrizioni del decreto VAS, l'Adeguamento del PRGR approvato nel Gennaio 2016 definisce meglio i quantitativi dei flussi di materia in vari scenari di Raccolta differenziata.

In particolare, al raggiungimento di una Raccolta differenziata del 65%, è prevista la produzione, ogni 100 t di RSU, di 3.9 t di CSS-combustibile e di 4.9 t di CDR (si veda la Fig.4 dell'Adeguamento).

Il CSS-combustibile è destinato alla co-combustione in impianti esistenti come i cementifici, mentre il CDR rappresenta la frazione combustibile eccedente da destinare ad impianti di valorizzazione dedicati. Considerato che la produzione degli RSU in Sicilia è di circa 2.350.000 tonnellate l'anno (dati ISPRA 2015), la frazione del CDR (4,9%) equivale a circa 115 mila t/a, cifra ben lontana dalle 700 mila t/a previste dal Piano stralcio in oggetto.

In riferimento alle tecnologie impiegate, il Piano stralcio prevede (pag. 12) due *"impianti di valorizzazione"* da 200 mila t/a della stessa tipologia di quelli previsti *"nello schema di Decreto"*, vale a dire basati sull'incenerimento, e di almeno altri 4 più piccoli che potrebbe utilizzare anche altre tecnologie.

Insomma, il Piano stralcio modificherebbe sostanzialmente sia il quantitativo di rifiuti da sottoporre a valorizzazione energetica in impianti dedicati, sia le tecnologie impiegate, indicando come metodo principale l'incenerimento laddove invece il PRGR prevede la pirogassificazione o altre tecnologie più evolute elencate nel par.fo 4.4.3 del PRGR (processi combinati, torcia al plasma, ecc...).

Ma vi è anche un altro aspetto che non permette di definire il Piano in oggetto come una *"modifica minore"* del PRGR.

L'art.5, comma 1 lett. l-bis del codice ambientale fornisce la seguente definizione di *"modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto"*:

"e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa".

Parallelamente, può essere considerata sostanziale una modifica ad un Piano che dia luogo ad una modifica sostanziale, ai sensi del codice, degli impianti previsti da tale Piano.

Pertanto, nel caso degli impianti di valorizzazione energetica previsti dal PRGR, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento di almeno un limite emissivo previsto dal PRGR pari o superiore al valore del limite stesso, ovvero sia un incremento superiore al 100% della soglia prevista.

Per gli impianti di valorizzazione energetica, il PRGR stabilisce valori delle “concentrazioni di inquinanti nelle emissioni e nelle acque reflue derivanti dalla depurazione degli effluenti gassosi, **minori di almeno un ordine di grandezza** rispetto alle tabelle dei valori limite” (par.fo 4.4.2).

Pertanto, se ad esempio il valore limite stabilito dalla legge è 0,1 ng TE/Nm³, come nel caso di diossine e furani, il valore massimo stabilito dal PRGR è 10 volte inferiore, vale a dire 0,01 ng TE/Nm³.

Invece il Piano stralcio in oggetto indica “*quale limite emissivo quello di un terzo di quello previsto per legge*”.

Nel caso delle diossine, il valore massimo stabilito passerebbe quindi da 0,01 ng TE/Nm³ a 0,033 ng TE/Nm³, con un incremento del 233% rispetto a quanto previsto dal PRGR.

Ciò rappresenta chiaramente una **modifica sostanziale** ai sensi del codice ambientale.

CONCLUSIONI


Per i motivi di cui sopra, il Piano stralcio in oggetto non presenta i requisiti per essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS e, in ogni caso, è priva di fondamento la richiesta di esclusione dalla VAS.

Pertanto si DIFFIDA la SS.VV. dal procedere ulteriormente la verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto e, soprattutto, dal concedere l'esclusione dalla VAS al “Piano stralcio per la realizzazione degli impianti di valorizzazione energetica della frazione residuale secca”.

In caso contrario si proporrà azione nelle opportune sedi legali.

Cordiali saluti,

a nome del Comitato dei cittadini
contro l'inceneritore del Mela
Il Presidente Davide Fidone

A handwritten signature in black ink on a light green background. The signature is cursive and appears to read 'Davide Fidone'.

Note:

[1] L'Adeguamento del PRGR (Piano Regionale per la gestione dei rifiuti) è scaricabile dal portale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_PianoGestioneIntegratadeiRifiuti